

Sezione I

ART.1

Il termine contributo, in riferimento alla Legge 1990 N°241, è inteso, ai presenti fini, nella sua più ampia accezione e pertanto ricomprende sia contributi finanziari, sia contributi in natura ovvero sotto forma di beni o di servizi, tanto nel caso di trasferimento in proprietà tanto in quello di semplice prestito d'uso, comodato od altro, sia ancora come assunzione a carico del Comune di oneri facenti carico, in linea di diritto, ad altro soggetto, tanto se venuti ad esistenza in tempo anteriore al provvedimento comunale concessorio tanto se da venire ad esistenza successivamente, sia infine come sgravio totale o parziale di debiti di qualsiasi genere correnti tra il Comune ed il soggetto beneficiario. E' escluso dal campo di applicazione del presente Regolamento lo sgravio da carichi di natura tributaria.

ART.2

La Giunta Comunale può concedere contributi a favore di persone fisiche, persone giuridiche, enti ed associazioni pubbliche e private, ove ricorrano le circostanze e le condizioni in appresso specificate.

ART. 3

E' riservata al Sindaco l'assegnazione degli omaggi di rappresentanza, destinati ad Autorità od Ospiti dell'Amministrazione Comunale, rappresentativi della Città. Tali omaggi sono individuati con apposito provvedimento della Giunta Comunale all'atto dell'acquisto degli stessi: annualmente viene disposto l'acquisto di una gamma di articoli per omaggi di rappresentanza, tra i quali attinge il Sindaco autonomamente. Per straordinarie circostanze la Giunta Comunale può acquistare oggetti particolari di valore particolare, anche a realizzarsi su specifica commissione. Su proposta dell'Amministratore preposto alla cura del settore di attività comunale interessato, il Sindaco assegna altresì i premi da destinare a gare, concorsi, competizioni o riconoscimenti promossi da terzi. Anche detti premi sono oggetto di individuazione con apposito provvedimento della Giunta Comunale all'atto dell'acquisto degli stessi.

A riguardo delle iniziative ricreative, culturali e consimili, per le quali riveste notevole importanza la messa a disposizione in uso di attrezzature quali quelle possedute dal Comune, è riservato al Sindaco l'assegnazione di tali attrezzature, secondo le prescrizioni delle quali alla specifica Sezione IV del presente Regolamento.

ART.4

La possibilità di assegnare contributi è consentita per agevolare o rendere possibili iniziative nei settori economico, sociale, culturale, sportivo/ricreativo e turistico secondo le specifiche appresso illustrate:

Settore Economico

A favore delle attività produttive tipiche o di evidente rilevanza per la Città nei settori, in particolare, commerciale, artigianale, industriale e agricolo.

Settore Sociale

A sostegno di iniziative poste in essere da soggetti pubblici o privati aventi finalità sociali o per il recupero sociale dei portatori di handicap e dei tossicodipendenti, nonchè per interventi a favore dei colpiti da grave calamità, anche con riferimento all'igiene pubblica ed all'ecologia, a favore degli anziani ed a sostegno delle politiche giovanili ed occupazionali.

Una specifica Sezione II del presente regolamento disciplina invece le forme di intervento diretto da parte del Comune nell'espletamento delle attribuzioni istituzionali in materia di sicurezza sociale.

Settore Culturale

A sostegno di iniziative poste in essere da soggetti pubblici o privati aventi finalità volte alla tutela del patrimonio artistico e storico, ivi compreso quello destinato al culto, e delle tradizioni cittadine, ed all'incentivazione della cultura nella popolazione locale, nonchè per la organizzazione didattica scolastica ed extrascolastica.

Settore Lavori Pubblici

A sostegno di iniziative poste in essere da soggetti aventi competenza in ambito comunale, volte a migliorare le condizioni ambientali di vita della popolazione, nonchè per favorire la realizzazione di opere pubbliche aventi attinenza, soprattutto, con attività turistiche promozionali.

Settore Sportivo/Ricreativo

A sostegno di iniziative di Enti pubblici o soggetti privati volte all'eventuale realizzazione di quanto necessario per l'esercizio sportivo e/o ricreativo da parte della cittadinanza in collaborazione, possibilmente, con altri soggetti istituzionali.

Settore Turistico

Di impulso ad azioni finalizzate alla promozione turistica del territorio e/o della realtà comunale, poste in essere da soggetti pubblici e privati, nell'ambito delle norme legislative, oltre le competenze delegate.

ART. 5

Altri interventi anche destinati al di fuori dell'ambito comunale ed altresì di quello nazionale possono essere ammessi qualora sussistano motivi di pubblica utilità a vantaggio della Città, o siano ispirati da evidenti ragioni umanitarie, a condizione che perseguano obiettivi di tutela dei diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalla Costituzione.

ART.6

Possono essere beneficiari di contributi Enti Pubblici, privati ed ecclesiastici, associazioni, fondazioni e comitati quali previsti e disciplinati dagli artt. da 11 a 42 Codice Civile, persone giuridiche riconosciute o meno, l'attività dei quali, accertata attraverso lo statuto o l'atto costitutivo o regolamenti, rivesta contenuto sociale senza fini di lucro.

ART.7

Per consentire le necessarie valutazioni, anche secondo l'ordinamento delle priorità, ogni richiesta di contributo deve essere inoltrata al Sindaco con un congruo anticipo. Le richieste riferite ad attività annuali devono pervenire comunque entro l'anno di riferimento.

Il presidente, od il legale rappresentante degli enti privati non riconosciuti quale persona giuridica e costituiti ai sensi degli artt. 36 e 39 del Codice Civile, devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante:

- la persona fisica, con tutte le generalità, che riveste la qualifica di legale rappresentante dell'Ente;
- il codice fiscale o partita IVA dell'Ente.

ART.8

Il perseguimento dell'interesse pubblico del quale all'art. 3 Legge 1990 n.241 viene ad essere esposto volta per volta nel testo del provvedimento.

Ai fini della determinazione dei "termini della circoscrizione amministrativa", di cui all'art. 312 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n.383, si stabilisce che l'attività

che si intende sovvenzionare, deve svolgersi, di regola, nell'ambito del territorio comunale; conseguentemente possono essere elargiti contributi anche ad Enti pubblici e privati, che pur avendo sede fuori del Comune svolgano le manifestazioni programmate interamente nell'ambito del Comune; non potranno invece essere elargiti contributi ad Enti Pubblici e privati cittadini che svolgano manifestazioni fuori del relativo ambito territoriale, salvo casi di particolari importanti attività o manifestazioni intese a diffondere e valorizzare l'immagine della Città in ambito sia nazionale che extranazionale.

ART. 9

Indipendentemente dalle motivazioni volte a dimostrare il pubblico interesse, non potranno essere deliberati in alcun caso contributi a sostegno di spese correnti di gestione.

I contributi dovranno infatti essere concessi solo per sostenere manifestazioni ed attività specifiche od opere promosse dai soggetti sopra identificati.

ART. 10

La concessione dei contributi potrà essere deliberata solo in presenza di un programma ben dettagliato o, se trattasi di lavori, di un progetto, ancorchè di massima, contenente l'ammontare delle presunte spese ed entrate distinte per voce e la dichiarazione di aver acquisito (o di impegnarsi ad acquisire) ogni provvedimento autorizzatorio comunque previsto da leggi e regolamenti, con l'unica eccezione della documentazione richiesta dalla normativa antimafia.

Nel suddetto programma dovrà, altresì, essere indicata la quota spese che il richiedente stesso assumerà a proprio carico.

ART. 11

Il contributo viene deciso in termini di impegno all'erogazione, la quale ha luogo per il 70% all'approvazione del bilancio preventivo della manifestazione e per il 30% in forza di altro provvedimento, sulla base di un dettagliato rendiconto debitamente sottoscritto dal legale rappresentante e di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dallo stesso, attestante la corrispondenza delle risultanze del rendiconto alla verità nonchè la sussistenza di tutte le note giustificative, fiscalmente regolari, che conducono al rendiconto medesimo e di una esplicita dichiarazione (rilasciata nell'osservanza della Legge 4.1.1968, n.15) attestante l'ammontare degli eventuali contributi elargiti o comunque promessi da altri Enti o da privati, rendiconto che dovrà essere presentato dal beneficiario non oltre l'anno solare successivo a quello

dell'assunto impegno di spesa, salvo casi eccezionali, da esaminarsi di volta in volta, di concessa proroga per giustificati motivi e comunque non oltre i due anni successivi a quello di cui l'impegno stesso si è perfezionato.

Il contributo destinato ad associazioni, gruppi, ecc. operanti in campo ambientale, assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo in funzione dell'attività complessiva di un esercizio è deciso, ferma restando la necessità del dettagliato rendiconto sopra indicato, anche sulla base di una relazione illustrativa dei contenuti dell'attività stessa, ed il contributo viene erogato in un'unica soluzione per la sua totalità, poichè riferito ad un oggetto ormai già compiuto.

In ogni caso la liquidazione e l'erogazione del contributo è subordinata al nullaosta dei competenti Uffici cui è demandato il controllo della documentazione o dei lavori.

Nell'eventualità nella quale dovesse emergere dalla rendicontazione prodotta una spesa inferiore a quella originariamente preventivata il contributo viene ridotto in misura proporzionale.

Per singoli contributi di importo minimale inferiore al milione di lire - finalizzati a specifici interventi ed assolutamente non frazionabili quali quota parte di altro/i interventi funzionalmente connessi - l'erogazione potrà essere preventivamente disposta per l'intero importo sulla base del programma o progetto di cui all'art. 10.

Il richiedente in sede di presentazione dell'istanza ai sensi del citato art. 10 dovrà, sotto la propria responsabilità personale, impegnarsi a:

- 1) destinare la somma elargita esclusivamente alle previste finalità e nei termini indicati;
- 2) restituire in parte o per intero le somme acquisite in caso di mancato utilizzo nei termini e per le finalità programmate;
- 3) conservare per anni 5 la documentazione di spesa;
- 4) accettare espressamente le clausole del presente regolamento dei contributi.

Il Comune a cadenza annuale potrà disporre con la più ampia discrezionalità, ispezione e controlli presso i soggetti destinatari di tali contributi minimali, ed ove dovesse riscontrare irregolarità od inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento, dichiarerà il soggetto beneficiario:

- 1) decaduto dal contributo concesso con obbligo di integrale restituzione di quanto ricevuto;
- 2) inidoneo in via assoluta a ricevere in futuro qualsivoglia pubblica contribuzione di qualsiasi tipo e sotto qualsiasi forma;
- 3) soggetto, in caso di accertate gravi irregolarità, ad immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 316 bis del Codice Penale.

Il soggetto richiedente non può comunque beneficiare della procedura semplificata di cui al presente articolo per più di due volte nel corso dell'anno.

SEZ. II

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

Art.12

Assistenza economica di "minimo vitale"

Destinatari dell'intervento:

Possono essere assistiti tutti i cittadini residenti nel Comune e specificatamente:

- anziani;
- inabili e invalidi del lavoro, questi ultimi in quanto non rientrati nei criteri di assistibilità prevista dalla normativa statale e regionale regolamentante l'ex ANMIL;
- persone o nuclei a rischio;
- cittadini singoli o nuclei familiari appartenenti alle categorie di cui all'art. 23 del DPR 1977 n° 616;
- vedove o persone assimilabili, con figli minori di 15 anni a carico (18 anni se studenti), in quanto non rientranti nei criteri di assistibilità previsti dalla normativa statale e regionale regolamentante l'ex ENAOLI.

Motivi di esclusione:

Costituiscono causa di esclusione da tale assistenza:

- un reddito superiore al minimo vitale;
- la proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso) o di beni mobili registrati che non siano strumento di lavoro;
- l' esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 del Codice Civile modificato dall'art. 168 della Legge 1975 n° 151) e che di fatto vi provvedano;
- il ricovero presso Enti o Case di cura o famiglie (quando vengono meno le cause che hanno dato luogo al ricovero).

L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti Codice Civile ed in grado di provvedere esclude di norma dalla fruizione degli interventi economici sia di carattere continuativo che straordinario.

In tal caso il Sindaco o l'Assessore delegato ha l'obbligo di convocare tali persone ed informarle dei rispettivi obblighi di legge. La convocazione potrà avvenire secondo le modalità stabilite dall'Assessorato competente. Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento, pur in condizioni di provvedervi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento, il Comune è autorizzato ad attivare la procedura per esecuzione coattiva dell'obbligo da parte dei soggetti di cui sopra.

Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con facoltà di rivalsa sui soggetti obbligati.

Tablelle

A) Tabella per l'applicazione del "minimo vitale" relativamente ai soggetti civilmente obbligati agli alimenti.

| | | |
|------------------------|---|---|
| Capo famiglia | importo mensile determinato in £ 1.000.000 | |
| 2° membro | importo mensile pari al 50% di quello del Capo famiglia | |
| 3° membro | importo mensile pari al 30% | " |
| 4° membro | importo mensile pari al 30% | " |
| 5° membro e successivi | importo mensile pari al 10% | " |

B) A tale cifra devono essere poi aggiunti

- l'eventuale canone d'affitto nella misura massima di £ 250.000 mensili;
- le spese condominiali, solo se debitamente documentate e nella misura massima di £ 700.000 annue.
- le spese documentate per la copertura di servizi o bisogni particolari non totalmente usufruibili presso strutture pubbliche (in presenza di soggetti portatori di handicap o di stato di malattia).

Tipologia e modalità dell'intervento (per soggetti al di sotto del minimo vitale):

Contributi mensili erogati con il criterio del "minimo vitale" ad integrazione del reddito.

L'intervento ordinario consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato la integrazione del reddito percepito qualora questi non raggiunga il cosiddetto "minimo vitale".

Qualora si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a carico, l'assegno mensile può essere sostituito da:

- pagamento diretto di fatture o bollette di fatturazione dei consumi di rete (gas, acqua, Enel, etc.), di costi di negozi di generi alimentari, canone di affitto, etc.;
- pagamento totale o parziale della retta a carico dell'utente per la fruizione dei servizi.

Il contributo viene concesso a tempo indeterminato e sino a revoca; esso decorre dal mese successivo a quello della decisione assunta dalla Giunta Comunale la quale determina le risorse disponibili ed individua i soggetti o nuclei assegnatari; tale determinazione avrà cadenza annuale successivamente alla approvazione del bilancio preventivo e sarà relazionata alla disponibilità dei relativi stanziamenti.

I termini di decorrenza, in casi particolari ed a discrezione dell'Assessore competente, potranno essere modificati.

Gli assegni di cui sopra saranno pagati mensilmente dal Tesoriere comunale al giorno 25.

Alle eventuali revoche, sospensioni o qualsiasi altra variazione in ordine all'importo o alle modalità di pagamento provvede la Giunta Comunale con apposito provvedimento.

Entità dell'intervento

L'entità del minimo vitale garantito viene stabilita ed aggiornata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Qualora il nucleo familiare assistito sia composto da più persone, il calcolo del minimo vitale è fatto con il metodo "scalare", aggiungendo alla cifra stabilita per il capo famiglia quote proporzionalmente decrescenti nel modo che segue:

A) Tabella per la applicazione del "minimo vitale"

| | |
|------------------------|---|
| capo famiglia | importo mensile determinato in misura pari a f 600.000 |
| 2° membro famiglia | importo mensile pari al 50% di quello del capo famiglia |
| 3° membro famiglia | importo mensile pari al 30% di quello del capo famiglia |
| 4° membro famiglia | importo mensile pari al 30% di quello del capo famiglia |
| 5° membro e successivi | importo mensile pari al 10% di quello del capo fam.. |

B) A tale cifra vanno poi aggiunti:

- l' eventuale canone di affitto nella misura massima di f 250.000 mensili;
- le spese condominiali, solo se debitamente documentate e nella misura massima di f 700.000 annue;
- le spese documentate per la copertura di servizi o bisogni particolari non totalmente usufruibili presso strutture pubbliche (in presenza di soggetti portatori di handicap o di stato di malattia).

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo da erogare, va calcolato non soltanto il reddito effettivo del singolo ó del nucleo familiare, ma anche l'eventuale utilizzo di quei servizi sociali (asili nido, scuole materne, mensa comunale, assistenza domiciliare, lavanderia etc.) che, consentendo un reale risparmio nella gestione familiare, danno luogo ad un reddito indiretto.

Procedimento per l'ammissione al contributo di assistenza economica "minimo vitale"

A) Apertura del caso:

L'apertura del caso avviene su domanda diretta dell'interessato ovvero su domanda indiretta redatta a cura dei servizi sociali territoriali, dei consigli di quartiere, di altra Pubblica Amministrazione, dei gruppi di volontariato e simili.

B) documentazione richiesta:

La documentazione richiesta è di tipo anagrafico:
- stato di famiglia da acquisire d'ufficio e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti;

di tipo economico:

- buste paga o certificati di pensione o cedolino per le pensioni ENPAS e rendite INAIL;
- ricevute di affitto;
- certificato di disoccupazione per i componenti del gruppo familiare in età da lavoro;
- dichiarazione dei redditi o modulo equivalente.

Per i bisogni non compresi nel " minimo vitale" oltre alla suddetta documentazione, è richiesto:

- documentazione delle spese da effettuarsi;
- cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l'accesso a determinati servizi;
- prescrizioni mediche per particolari necessità (diete, prestazioni varie etc.).

Ogni utente, inoltre, dovrà presentare dichiarazione circa l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti o sulle loro condizioni economiche, nonché circa l'eventuale fruizione di redditi propri non asseverabili all'IRPEF.

Per i lavoratori autonomi la documentazione economica richiesta consiste nella copia dell'ultima dichiarazione dei redditi; particolare rilevanza avrà in tal caso la relazione sugli accertamenti indiretti effettuati per la verifica del diritto all'assistenza secondo le modalità che seguono:

C) Accertamenti.

Per ogni richiesta l' Amministrazione del Comune effettuerà due diversi accertamenti:

- diretto, con visita domiciliare da parte del servizio sociale del Comune;
- indiretto, ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e la condizione sociale che induttivamente si rivela.

L'accertamento indiretto consiste in:

- acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, anche attraverso l'accesso agli Uffici

finanziari;

- accertamento dei redditi immobiliari del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, tramite gli Uffici competenti.

D) Istruttoria

L'istruttoria delle pratiche prevede:

- esame preliminare della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente;
- accertamento circa le condizioni economiche dei parenti tenuti per legge agli alimenti.
I parenti devono dimostrare la propria impossibilità a provvedere totalmente o parzialmente alla corresponsione degli alimenti;
- relazione del servizio sociale competente con progetto circa il tipo di intervento o contributo e con le indicazioni sulla situazione personale e familiare del soggetto richiedente, necessarie per le determinazioni del Comune.

Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall'assistenza vengono comunicati agli interessati motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo.

E) Verifiche e controlli

Su tutti i contributi erogati in forma continuativa il servizio comunale competente effettua verifiche periodiche (che, nel caso di contributi concessi a tempo indeterminato, sono di regola annuali) al fine di accertare la adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente.

Interventi straordinari a favore di soggetti in stato di bisogno

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- copertura di particolari necessità di carattere eccezionale e di natura sanitaria non previste dal Servizio Sanitario Nazionale (terapie particolari, protesi, diete, ricoveri in particolari strutture sanitarie lontane dalla residenza);
- interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
- consentire forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza (traslochi, riscaldamento ecc.);
- copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.

Il contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di pagamento come nel caso dell'assegno

mensile.

L' assegnazione del contributo straordinario è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, sentito l'Assessore ai Servizi Sociali, sulla base di motivata proposta.

E' inoltre prevista l'erogazione di sussidi straordinari ed urgenti fino all' importo massimo di f 200.000 ciascuno, mediante ordinativi di pagamento all'Economo comunale, su motivata iniziativa del Sindaco, del servizio comunale o dell'Assessore competente.

Tutti i contributi straordinari, prima di essere assegnati, devono ottenere il preventivo parere della Commissione comunale di assistenza ove istituita.

PARTICOLARI INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

Ricovero anziani o handicappati bisognosi:

Il Comune può intervenire nei casi di necessità di ricovero di anziani o handicappati mediante pagamento totale ovvero integrazione delle rette di ricovero in case di cura o di riposo nei limiti delle risorse disponibili

Aventi diritto:

Hanno diritto a richiedere l'intervento del Comune gli anziani o handicappati il cui reddito accertato non consente il pagamento totale o parziale delle rette di ricovero in case di cura o di riposo.

Motivi di esclusione:

Sono esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento delle rette di ricovero ovvero esistono soggetti obbligati al mantenimento il cui reddito sia sufficiente ad assicurare la prestazione economica di cui sopra.

Tipologia e modalità dell'intervento:

L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo della retta di ricovero in case di cura o di riposo. Il pagamento può essere integrale o parziale ad integrazione delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato o degli obbligati al mantenimento.

L'intervento del Comune assume carattere continuativo e fino a revoca ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme su fattura emessa direttamente dall'Ente di ricovero al Comune.

In caso di intervento parziale, la fattura dovrà riguardare la somma effettivamente posta a carico del Comune.

La Giunta Comunale, sentita la commissione Comunale di assistenza ove istituita, determina caso per caso l'entità dell'intervento a carico del Comune in relazione:

- all'ammontare della retta di ricovero;
- alle disponibilità finanziarie del richiedente (pensione, rendita, assegno accompagnamento ecc..)
- alla necessità di assicurare il ricoverato per le sue minute spese una disponibilità economica giornaliera.

La misura della disponibilità economica giornaliera viene preliminarmente determinata per tutti i casi di ricovero, con apposita deliberazione alla Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale di assistenza ove istituita.

Detto importo è periodicamente aggiornabile.

CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO

MINORI IN ISTITUTI, CONVITTI E FREQUENZA ASILI NIDO

Il Comune può intervenire in casi di necessità di ricovero in istituti, convitti e frequenza asili nido.

L'intervento del Comune è effettuato nei limiti delle risorse disponibili .

L'intervento è disposto sulla base della seguente documentazione:

- relazione del servizio sociale competente attestante la necessità del ricovero e la situazione socio economica della famiglia del minore;
- documentazione sanitaria, ove necessario, attestante la necessità del ricovero;
- situazione dei redditi del nucleo familiare;
- affidamento al Comune da parte del Tribunale Minorenni.

L'intervento del Comune consiste nel pagamento totale o parziale della retta di ricovero del minore in istituto.

Il pagamento parziale avviene ad integrazione delle accertate possibilità economiche della famiglia del minore.

La Giunta Comunale dispone l'assegnazione del contributo con proprio provvedimento motivato e tenendo conto della situazione socio economica familiare del soggetto interessato nonché dei redditi accertati e delle risorse disponibili.

CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E BISOGNOSI

Il Comune può, per particolari casi di bisogno, intervenire mediante esenzioni od agevolazioni sul costo del servizio di assistenza domiciliare.

Aventi diritto:

Hanno diritto a richiedere l'intervento del Comune gli anziani, ammalati, handicappati, residenti il cui reddito non consente il pagamento in tutto ed in parte dell'importo stabilito per il servizio prestato.

Tipologia e modalità dell'intervento:

L'intervento del Comune consiste nella esenzione totale o parziale del pagamento dell'importo di cui sopra in relazione alle accertate disponibilità economiche dell'interessato o degli obbligati al mantenimento.

L'intervento del Comune ha carattere continuativo e fino a revoca ed è concesso sulla base della seguente documentazione:

- anagrafica: stato di famiglia acquisito dall'ufficio e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti;
- economica: certificato di pensione, rendita, assegno di accompagnamento ecc.;
- sanitaria: laddove è necessario dimostrare lo stato di necessità dovuto a malattia, occorre presentare idonea certificazione sanitaria;
- accertamento da parte degli uffici competenti sulle capacità economiche del richiedente e/o degli obbligati al mantenimento;
- relazione del servizio comunale competente attestante la effettiva necessità dell'intervento e la entità dell'intervento proposto.

Alla concessione dell'esonero totale o parziale provvede la Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale assistenza, ove istituita, la quale dispone la assegnazione sulla base delle istanze o proposte presentate, anche a cura dell'assessorato competente, in relazione alle disponibilità economiche dei richiedenti ed alle risorse stanziare nei relativi capitoli del bilancio comunale.

INTERVENTI PER LA LOTTA ALLA TOSSICODIPENDENZA

Il Comune, in relazione alle risorse disponibili, può intervenire nel settore della lotta alla tossicodipendenza mediante erogazione di contributi a Enti o privati, per il reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti interessati, con esclusione degli interventi di recupero e riabilitazione in quanto rientranti nella competenza del Servizio Sanitario.

CONTRIBUTI AD ENTI

Destinatari del contributo sono Enti, associazioni, organizzazioni impegnate nella attività di recupero di tossicodipendenti mediante inserimento in comunità, gruppi di lavoro ecc..

Il contributo viene disposto su documentata istanza del rappresentante dell'Ente richiedente dalla quale risulti la natura delle attività svolte dal richiedente medesimo.

L'istanza deve essere inoltrata entro il 30 settembre dell'anno precedente per la assegnazione nell'anno successivo.

All'istanza dell'Ente può essere sostituita da una proposta dell'Assessore comunale competente. All'assegnazione del contributo provvede la Giunta Comunale con propria deliberazione dopo l'approvazione del bilancio di previsione e sulla base degli stanziamenti assegnati.

CONTRIBUTI A PRIVATI

Destinatari del contributo sono soggetti privati che sostengono oneri per il recupero di tossicodipendenti in misura superiore alle loro possibilità economiche.

Il contributo viene disposto su documentata istanza del privato richiedente dalla quale risulti l'onere economico sostenuto ed il reddito disponibile. Alla istanza dovrà essere allegata una relazione dell'Ufficio assistenza competente dalla quale risulti la situazione socio economica del richiedente e la motivata proposta di contributo.

Il contributo a carattere continuativo sarà erogato su apposita periodica relazione del servizio socialmente competente.

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al Decreto Ministeriale 31/12/1983 (G.U. n.16 del 17/01/1984), il presente Regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti.

Le relative determinazioni comunali possono essere contestualmente alla deliberazione di attuazione del servizio e di individuazione delle tariffe.

NORMA TRANSITORIA

Per il 1° settembre 1991 e comunque laddove, in sede di prima applicazione non sia possibile l'osservanza dei termini e modalità previsti ai capitoli precedenti, nell'ottica di evitare l'interruzione di servizi assistenziali di primario interesse (es. ricoveri in istituto, assistenza domiciliare, ecc.), per utenti che già ne usufruiscono e per i quali comunque saranno esperite le opportune verifiche sul relativo

stato di bisogno, la Giunta Comunale può deliberarne agli stessi previa verifica della compatibilità degli interventi con i criteri di cui al presente Regolamento.

ART. 13

La Giunta Comunale può disporre l'assegnazione di locali, in disponibilità al Comune, ad Associazioni, Gruppi.....perchè vi tengano la propria sede o vi svolgano in parte od in tutto la propria attività. L'assegnazione avviene sulla base di una istanza ai sensi dell'art. 7 e, può comportare anche l'assunzione a carico del Comune degli oneri di conduzione quali l'utenza idrica, elettrica e di riscaldamento.

In ogni caso l'immissione nell'immobile è subordinata alla sottoscrizione, da parte del beneficiario, di un atto, approntato dal Comune, di riconoscimento esplicito del fatto che l'utilizzo dell'immobile ha luogo non a titolo di locazione ma costituisce forma di liberalità, e pertanto non trova applicabilità la normativa in tema di locazione, e di incondizionata accettazione, nonché di impegno all'osservanza, dell'obbligo a rilasciare l'immobile in semplice richiesta da parte del Comune con un preavviso di almeno trenta giorni.

Sezione IV

USO DI ATTREZZATURE COMUNALI

ART. 14

Le attrezzature comunali suscettibili di utilizzazione in occasione di manifestazioni, consistenti in tribune modulari smontabili, palco modulare smontabile, sedie, tavolini pieghevoli, transenne, coni segnaletici, pannelli per affissione di stampati e simili, ombrelloni da spiaggia, sedie a sdraio da spiaggia, e quante altre verranno ad essere acquisite in dotazione al Comune e ritenute concedibili a terzi per uso temporaneo finalizzato a specifiche iniziative, sono assegnate in comodato da parte del Sindaco secondo i criteri più oltre dettagliati.

L'ordine di accoglimento delle richieste è dato in primo luogo dalla data di arrivo al Comune, in secondo luogo dall'importanza della manifestazione cui le attrezzature sono richieste quale desumibile dall'istanza; in ogni caso è rimesso al Sindaco decidere l'eventuale riduzione delle assegnazioni richieste in modo tale da garantire il soddisfacimento parziale di più richieste non diversamente compatibili.

La consegna delle attrezzature è tassativamente subordinata alla previa costituzione del deposito cauzionale quale determinato dalla Giunta Comunale con proprio atto,

periodicamente aggiornato nei valori. Detta cauzione si costituisce mediante consegna all'Economo Comunale pari ammontare di denaro liquido oppure di assegno circolare intestato al Sindaco della Città di Imperia. Inoltre il legale rappresentante dell'Ente che ottiene l'uso delle attrezzature, o la persona fisica interessata a titolo individuale, deve sottoscrivere, sempre prima della ricezione del materiale, un disciplinare dal quale risulti luogo e tempo dell'uso delle attrezzature, impegno a restituirle integre o, in caso di deterioramento o distruzione totale o parziale, a rifondere il Comune di tale danno in primo luogo mediante l'incameramento da parte del Comune della cauzione e, ove questa non sia sufficientemente capiente, con la corresponsione, entro dieci giorni dalla formale richiesta del Comune, della somma ulteriore necessaria. Nel disciplinare deve ancora essere previsto l'impegno a ricevere ed a riconsegnare le attrezzature al Personale comunale specificamente addetto nei luoghi e negli orari che vengono resi noti al beneficiario della concessione in comodato, astenendosi da qualsiasi passaggio diretto ad altro utilizzatore, ancorchè questi risulti titolare di un'assegnazione da parte del Comune; la piena ed incondizionata conoscenza delle caratteristiche del materiale che viene acquisito in uso temporaneo; la dichiarazione di nulla pretendere per alcun titolo nel caso che il Comune, prima della scadenza prevista dell'uso delle attrezzature, si trovi nella necessità di ritirare, in tutto od in parte, quanto concesso.

Nel caso che le attrezzature siano agibili ad un pubblico, deve essere esplicitamente dichiarato che la struttura sarà, a cura esclusiva del beneficiario, sottoposta ai collaudi che le circostanze esigono, segnalando già il nome del collaudatore.

All'atto della restituzione il personale comunale addetto compila in contraddittorio con il comodatario del materiale, un verbale di constatazione delle quantità e delle condizioni delle attrezzature rese, e sulla scorta di tale accertamento il Dirigente del settore autorizza il Tesoriere Comunale a svincolare il deposito cauzionale costituito.

* * * * *